

STATUTO

CENTRO PER LO SVILUPPO DI IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - CESVIC

Titolo I (norme generali)

ART. 1 (Costituzione, Sede e Durata)

E' costituita nel rispetto dell' art. 36 e sgg. CC, l' Associazione "Centro per lo sviluppo di imprese culturali e creative" , sigla CESVIC, denominazione in lingua inglese : development center for cultural and creative enterprises, di seguito indicata anche come Centro; l'Associazione potrà essere contraddistinta dal marchio depositato a termini di legge;

i contenuti e la struttura del Centro sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l' effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita del Centro stesso;

il Centro ha sede in Roma Largo dei Savorgnan 12; la variazione della sede potrà avvenire senza modificazioni statutarie attraverso delibera del Consiglio direttivo;

il Centro, per meglio raggiungere i propri fini associativi, potrà assumere sedi amministrativa, secondarie e di rappresentanza in Italia e all'estero e svolgere la sua attività sull'intero territorio italiano;

Il Centro potrà partecipare quale socio ad altre Fondazioni e/o Associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi sia in Italia sia all'estero.

La durata del Centro è fissata al 31/12/2050.

ART. 2 (Scopo e Principi)

Il Centro non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità e supporto professionale nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della ricerca, dello sviluppo economico e sociale, della formazione.

Il Centro ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la crescita delle imprese culturali e creative attraverso la ricerca, le attività studio, elaborazione di dati, scambio di pratiche e la formazione delle Persone

In tale ambito, il Centro si propone in particolare di:

a) sensibilizzare gli operatori privati nonché quelli istituzionali relativamente all'importanza che cultura e creatività assumono ai fini dello sviluppo economico e sociale dei territori, valorizzando la trasversalità di azione con i settori dell' economia e dello sviluppo, della cooperazione e dell' integrazione sociali.

b) contribuire al rafforzamento della qualità e della competitività della ricerca e formazione nel settore anche mediante specifiche tipologie di programmi formativi anche organizzando conferenze, seminari, corsi di formazione, incontri e workshop nelle diverse tipologie;

c) realizzare ricerche, pubblicazioni, scambi ed incontri sui temi strategici dello sviluppo della produzione culturale e creativa, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro e reti ed attivando partnership e progetti in ambito nazionale ed internazionale;

d) sviluppare e sostenere la capacità di progettazione del settore culturale e creativo, ai nuovi bisogni di metodologie e processi di ricerca ed apprendimento espressi dai diversi soggetti (pubblici, privati e no-profit) e dalle persone, favorendo lo sviluppo di esperienze innovative anche con il ricorso alle nuove tecnologie;

e) promuovere occasioni di incontro e collaborazione tra i propri associati ed offrire agli stessi dei servizi utili alla loro attività sviluppando una rete flessibile di professionalità , favorendo esperienze di networking e coworking;

f) promuovere la qualificazione professionale per competenze e settori di attività con finalità connesse al riconoscimento delle figure professionali nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini e collegi;

Titolo II (Rapporto associativo)

ART. 3 - (Soci)

- 1. Sono ammesse al Centro tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.**
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo
3. Ci sono 2 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
onorari: ,sono soci che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, con la loro opera hanno dato contributi rilevanti nell'ambito professionale di interesse del Centro,
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal Centro.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le ragioni dell'interessato.

Titolo III (Organizzazione)

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi del Centro sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo nella sua forma definitiva è composto da un numero minimo di due membri ad un massimo di undici eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per cinque mandati.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Titolo IV (Patrimonio)

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L' Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART.16 (Disposizioni transitorie)

Per il primo anno o comunque fino a diversa disposizione assunta con apposito verbale, il Consiglio direttivo sarà composto dai due Soci fondatori; il Consiglio direttivo potrà ammettere altri Soci Fondatori

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.